

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente***

di Lucia Recchioni

In molte occasioni, l'**attivo fallimentare** è di importo talmente esiguo da non riuscire a soddisfare totalmente i **creditori prededucibili**, o, addirittura, da non consentire il pagamento del **compenso** liquidato al **curatore fallimentare**.

Sul punto si rende preliminarmente opportuno ricordare che possono essere considerati **prededucibili**, ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#), i crediti *“così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”*.

Il successivo [articolo 111-bis L.F.](#) chiarisce quindi che i **crediti prededucibili liquidi, certi e non contestati** per collocazione e per ammontare possono essere soddisfatti **al di fuori del procedimento di riparto** se l'**attivo** è presumibilmente **sufficiente** a soddisfare **tutti i titolari** di detti **crediti**.

Il successivo **comma 4** del medesimo articolo, stabilisce invece che, nel caso in cui l'**attivo** sia **insufficiente**, la distribuzione deve avvenire secondo i **criteri** della **graduazione** e della **proporzionalità**, conformemente **all'ordine** assegnato dalla **legge**.

In considerazione di quanto appena esposto, pare evidente che il **curatore fallimentare**, nell'ambito della **procedura**, sia tenuto a pagare i **crediti prededucibili** con **prudenza**, ovvero solo se l'**attivo** è **presumibilmente sufficiente** a pagare tutti i detti crediti.

Se, invece, il curatore, **non consapevole** dell'**insufficienza** dell'**attivo**, soddisfa alcuni **creditori prededucibili** senza tener conto delle loro **cause di prelazione**, il creditore **pretermessso** può **agire** nei confronti del **curatore** stesso al fine di vedersi riconosciute le ragioni di **credito**.

Allo stesso modo, il **pagamento** di **creditori prededucibili** in corso di procedura potrebbe causare la successiva **mancanza** di **disponibilità** per il pagamento delle **spese di giustizia**, causando così un **danno all'Erario**.

Pertanto, nel caso in cui le **somme disponibili** siano di **importo esiguo** (o, comunque, i **crediti prededucibili** siano di **ammontare rilevante**), è opportuno attendere il **piano di riparto** e distribuire le somme rispettando i già richiamati principi di **graduazione** e **proporzionalità**, aprendo il **concorso sostanziale** tra i crediti prededucibili e seguendo l'**ordine legittimo delle cause di prelazione**.

Sul punto, tuttavia, la **dottrina** non ha mancato di sottolineare alcune **contraddizioni**.

Il curatore fallimentare, infatti, in sede di **riparto**, dovrà distinguere, tra i **crediti prededucibili**, quelli ai quali può essere riconosciuto un **privilegio**, individuando, poi, **il grado** stesso di **privilegio**.

Nel farlo dovrà quindi agire in **completa autonomia** (nell'ovvio rispetto delle **disposizioni di legge**), non essendo prevista, per i **crediti prededucibili**, la fase di **ammissione allo stato passivo fallimentare**: ne consegue che i **creditori della massa** non saranno tenuti a **richiedere** e **dimostrare** il loro **grado di privilegio**.

Il tutto senza considerare che il curatore potrebbe essere costretto a **contrarre dei debiti della massa** pur sapendo di **non poterli poi onorare**, o, comunque, sapendo di poterli **soddisfare solo in occasione del riparto finale**: si renderebbe in questi casi quantomeno utile **un'informativa** alla controparte, al fine di comunicare che le **spese prededucibili** potrebbero non essere soddisfatte per mancanza di **attivo fallimentare**.

Si pensi, a mero titolo di **esempio**, ai **fallimenti** che dispongono di un **attivo** rappresentato principalmente da **crediti incagliati** di importo rilevante.

In questo caso il **curatore** dovrà necessariamente rivolgersi ad un **legale** per tentare almeno di **recuperare il credito**, ma il legale stesso, all'**esito infruttuoso** della **procedura di riscossione**, potrebbe non essere soddisfatto in alcun modo per **mancanza dell'attivo**.

Ancor più grave sarebbe poi l'ipotesi in cui l'**attivo disponibile** sia **insufficiente** persino per il pagamento integrale del **compenso** del **curatore fallimentare**.

Sul punto va sottolineato che, seguendo il già citato criterio della **graduazione** e **proporzionalità**, il **compenso** del **curatore fallimentare** dovrebbe essere classificato tra le "**spese di giustizia**" di cui agli [articoli 2755 e 2770 cod. civ.](#), e, tra le anzidette spese di giustizia dovrebbero essere ricomprese, tra l'altro, almeno le spese del **campione fallimentare**, le quali, essendo di **pari grado**, dovrebbero essere soddisfatte **pro-quota**.

Con il noto **decreto del Tribunale di Milano del 09.01.2014** è stato infatti chiarito che il **compenso** del **curatore fallimentare**, rappresentando un "**costo**" **necessario** e **ineliminabile** della **procedura**, **deve essere pagato prima dei debiti della massa, al pari delle spese di giustizia**.

Si ricorda, a tal proposito, che il caso oggetto della richiamata pronuncia riguardava il **legale** di una **procedura**, che, avendo maturato un **compenso** pari ad euro 34.756,47, si era visto **riconoscere** dal **Giudice Delegato** un importo pari alla differenza tra l'**attivo fallimentare residuo** (€ 17.451,28) e il **compenso liquidato** al **curatore** (€ 13.071,18).

Ebbene, il Tribunale **rigettava** il **reclamo** del **legale**, statuendo che il **compenso** del **curatore** e le **spese di giustizia** devono essere **pagate prima dei debiti della massa**, e **non** nell'ambito di un **progetto di riparto**, trattandosi di **liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia**,

esecutiva per legge ai sensi dell'[articolo 53 disp. att. c.p.c.](#).

D'altra parte, **“non senza ragione, ... la legge fallimentare impone che la liquidazione del compenso del curatore avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale, rendendo chiaro come quest'ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate al netto di quanto spettante al curatore a titolo di compenso.”**



Master di specializzazione

**L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE:  
CASI OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)